

MASSIMO TESSER
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

LUIGI SERRAGLIO
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NICOLETTA GALLINA
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

PARTES LEGAL

STEFANO VECCHIATO
AVVOCATO

ANDREA ZAMPROGNO
AVVOCATO STABILITO
ABOGADO
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

ANGELA BRUNO
AVVOCATO

ELISA MARDEGAN
AVVOCATO

AREA COMMERCIALISTI

PIERGIANNI DANIELE
DOTT. COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

MICHELA ZANETTI
DOTT. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE
DOTT. AREA SOCIETARIO

CRISTINA SARFATI
DOTT. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI
RAG. AREA CONTABILE

FEDERICA SPAGNOLO
RAG. AREA CONTABILE

ROMINA BISA
DOTT. AREA CONTABILE

AREA FINANCE

SANDY COLLAVO
DOTT. SENIOR FINANCIAL ANALYST

CHIARA REGINATO
DOTT. AREA FINANZA E SOCIETARIA

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE

FLAVIA RAMELLA
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI
EXPORT MANAGER

AREA AMMINISTRATIVA

ALESSANDRA DE ZEN
DOTT.SSA AREA AMMINISTRATIVA E
CONTABILE

AREA CUSTOMER SERVICE

MICHELA FENU
AREA CUSTOMER SERVICE

OF COUNSEL:

VITO PAPA
DOTT. MARKETING STRATEGICO
(SEDE DI TREVISO)

**SET DOCUMENTALE VENDITE INTRA UE
PER LA NON IMPONIBILITA' AI FINI IVA**

Gentili Clienti,

con la presente circolare vi ricordiamo che le cessioni intracomunitarie di beni beneficiano del regime di non imponibilità IVA, di cui all'art.41 del D.L. n. 331/93, alla condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

- Cedente e cessionario sono entrambi soggetti passivi d'imposta in due Stati membri diversi (e iscritti al VIES);
- La cessione intracomunitaria è a titolo oneroso;
- I beni devono essere trasportati a destinazione nell'altro Stato membro.

Se manca anche solo uno di questi requisiti la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA.

L'Agenzia delle Entrate, in diverse risoluzioni, ha previsto un set documentale da produrre al fine di comprovare il trasporto intracomunitario dei beni.

1. CMR = lettera di vettura internazionale che accompagna le merci.

Tale lettera deve essere redatta in tre copie: la copia originale accompagna la merce, una copia rimane al cedente e una al cessionario.

La copia originale deve riportare tre firme (mittente, spedizioniere, destinatario) e due timbri (mittente e destinatario).

Costituisce prova per le cessioni intracomunitarie il CMR firmato da tre soggetti diversi.

Le informazioni che devono necessariamente essere riportate sono:

- Identificativo del mittente, dello spedizioniere e del destinatario;
- Luogo e data di compilazione del CMR, della presa in consegna della merce e della destinazione;
- Descrizione della merce da spedire: tipo di imballaggio, numero di confezioni, marchi, peso, ulteriori dettagli se necessari.

Il CMR può essere redatto anche in formato elettronico.

2. Altri documenti previsti dall'art. 45-bis del Regolamento 282/2011/UE, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Oltre al CMR devono essere prodotti ulteriori documenti, i quali sono ammissibili come mezzi di prova idonei a supporto o in alternativa del CMR, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato prodotto.

Il set documentale, per essere riconosciuto come mezzo di prova, deve dimostrare, con



sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente.

Se la merce viene movimentata dal cedente, egli deve:

- Dichiarare che i beni sono stati da lui (o da terzi spedizionieri per suo conto) movimentati;
- Produrre due documenti che non devono essere tra loro discordanti e che devono essere indipendenti sia dal cedente che dal cessionario. I due documenti sono stati identificati dall'ADE e sono stati distinti in due elenchi sintetizzati nelle tabelle sottostanti (tabella A e B). I due documenti possono essere entrambi della tabella A, oppure possono essere uno della tabella A e uno della tabella B;
- Conservare copia delle fatture di vendita;
- Conservare copia della documentazione bancaria;
- Conservare copia della documentazione relativa agli impegni contrattuali;
- Conservare gli elenchi Intrastat da cui emerge la cessione.

Se la merce viene movimentata dal cessionario, il cedente deve sollecitare il cessionario affinché fornisca una dichiarazione che attesti l'effettiva movimentazione, il tutto entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione.

La dichiarazione deve contenere:

- La data del rilascio;
- L'identificazione del cessionario;
- La qualità e la quantità della merce ricevuta;
- Il luogo, la data e l'identificativo del soggetto che ha ricevuto i beni.
- Il numero di identificazione del mezzo di trasporto.

Il cedente deve inoltre produrre e conservare i documenti sopra specificati (documenti della tabella A e B, fatture, documentazione bancaria...).

Di seguito riportiamo i documenti riconosciuti come prova nella tabella A e nella tabella B:

Tabella A	<ul style="list-style-type: none">- CMR firmato- Polizza di carico;- Fattura di trasporto aereo;- Fattura emessa dallo spedizioniere.
Tabella B	<ul style="list-style-type: none">- Polizza assicurativa relativa alla spedizione/trasporto di beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione/trasporto dei beni;- Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione;- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione.



PARTES[®]
AT YOUR SIDE

In ogni caso, dalla documentazione devono essere individuabili gli operatori coinvolti e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono.

Attenzione: pur in presenza di documentazione idonea alla prova del trasporto comunitario dei beni, l'Amministrazione finanziaria può superare la presunzione di validità della cessione se:

- Viene in possesso di elementi in base ai quali risulta che il trasporto intracomunitario non si è effettivamente realizzato;
- Può dimostrare che uno o più tra i documenti obbligatoriamente richiesti ai fini della presunzione e forniti come mezzi di prova, contengono informazioni non corrette o addirittura false.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

STUDIO PARTES